



# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo)**

## **Modifica del 19 marzo 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

### **I**

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. ...

### **II**

La modifica del 24 febbraio 2021<sup>2</sup> dell'ordinanza COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>3</sup> situazione particolare è modificata come segue:

*Cifra IV cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli articoli 5a, 5d, 6e-6g e l'allegato 1 numero 3.1<sup>ter</sup> hanno effetto sino al 30 aprile 2021; dopo tale data decadono.

<sup>1</sup> RS **818.101.26**

<sup>2</sup> RU **2021** 110

<sup>3</sup> RS **818.101.26**

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>4</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

*N. 16005*

16005. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 lett. d numero 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)

100

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2021 alle ore 00:00<sup>5</sup>.

19 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS **314.11**

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).